

Volume 3º, serie 3ª degli Atti di quel regio Istituto per l'anno 1884, copie 2 ;

Dal Ministero d'agricoltura e commercio — Popolazione - Movimento dello Stato civile, anno XXII-1883 e confronti internazionali per gli anni 1865-83, copie 2 ;

Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Fascicolo II, volume V del Vocabolario della Crusca, una copia ;

Dallo stesso — Atti della R. Accademia della Crusca - Adunanza pubblica del 7 dicembre 1884, una copia ;

Dal prefetto della provincia di Brescia — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1884, copie 2 ;

Dalla reale Accademia delle Scienze di Torino — Memorie di quella R. Accademia, serie 2ª, tomo XXXVI, una copia ;

Dalla stessa — Atti di quella R. Accademia pubblicati dagli accademici segretari delle due classi, una copia ;

Dal signor Apollo Sanguinetti, dottore in filosofia, ex deputato al Parlamento italiano — Matrimonio e divorzio, una copia ;

Dal signor Domenico Soprano — La crisi agraria - Osservazioni, una copia ;

Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Notizie degli scavi di antichità del mese di novembre 1884, una copia ;

Dal prefetto della provincia di Firenze — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1883-84, una copia ;

Dallo stesso — Bilancio preventivo pel 1885, una copia ;

Dal signor Tommaso sacerdote Scensa — Discorso inaugurale per l'apertura dell'ospedale Vittorio Emanuele II in Castellammare, avvenuta il 9 gennaio 1885, copie 2 ;

Dal signor dottor Giuseppe Amato — Cronistoria di Corigliano Calabro, copie 2.

Svolgimento di una interpellanza del deputato Mazza al ministro di grazia e giustizia.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interpellanza del deputato Mazza al ministro di grazia e giustizia.

Do lettura della domanda d'interpellanza:

“ Il sottoscritto deputato desidera d'interpellare l'onorevole ministro guardasigilli circa l'amministrazione e l'erogazione del fondo speciale destinato ad uso di beneficenza e di religione in Roma, del quale è cenno nell'articolo 3º della

legge 19 giugno 1873 sulle corporazioni religiose della provincia di Roma. „

Onorevole Mazza, ha facoltà di parlare per isvolgere la sua interpellanza.

Mazza. Onorevoli colleghi, in materia di spese pubbliche è una buona regola, per chi è incaricato di farle, il restringere nel minimo spazio possibile il proprio arbitrio discrezionale.

Ma, quando a questa regola si aggiunge la legge, la quale determina e segna i limiti in cui questo arbitrio discrezionale dev'essere contenuto, allora il varcarli non può passare senza giusta censura, se anche potesse tenersi per tarda e prepostera, affinchè almeno il malo esempio non alligni, e non che rallentarsi, si mantenga fermo, e si radichi sempre più nel cuore del paese il sentimento, la religione dell'osservanza dovuta da chicchessia alla legge.

Cavalletto. È vero.

Mazza. Or siccome io non credo che tale osservanza sia stata perfetta, rispetto al fondo speciale di cui è cenno nell'articolo 3 della legge 19 giugno 1873 sulle Corporazioni religiose e altri enti ecclesiastici della provincia di Roma, così ho creduto mio debito di richiamare brevemente l'attenzione della Camera, e dell'onorevole guardasigilli in particolare, su questo argomento, affine di ottenere alcuni schiarimenti quanto al passato, e qualche provvedimento rispetto all'avvenire.

Il concetto dell'articolo 3º della legge che ho menzionato è quello di costituire dell'Asse ecclesiastico di Roma un patrimonio tutto proprio della città stessa, da erogarsi secondo norme che la legge doveva fissare in usi di beneficenza e di religione, e, quanto agli usi di religione, gravarlo d'alcuni oneri particolari di culto, che precedentemente erano stanziati nel bilancio generale dello Stato. Questo concetto è significato precisamente dai due primi paragrafi dell'articolo 3º, che stimo utile di leggere:

“ I beni delle Corporazioni ed altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, per i quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per uso di beneficenza e di religione nella città di Roma, il qual fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871. „

E poi continua:

“ Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il bilancio